

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.**

**Art. 19**

*(Opzione sul trattamento economico)*

- 1.** I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
- 2.** Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
- 3.** In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.
- 4.** L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
- 5.** I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.